

Roma, 1° marzo 2007



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Regione Marche
Via degli Orefici, 2
60121 - Ancona

Prot. n. 25/I/0002759

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello - trasformazione di un rapporto di apprendistato in apprendistato professionalizzante.

L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, Regione Marche ha avanzato una richiesta di interpello a questa Direzione in materia di apprendistato professionalizzante. Nello specifico si chiede se un rapporto di apprendistato instaurato nel mese di dicembre 2003, secondo la disciplina posta dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, possa essere trasformato in apprendistato professionalizzante così come disciplinato dagli artt. 47 ss. del D.Lgs. n. 276/2003. La richiesta è motivata dalla circostanza che la Regione Marche, nell'esercizio della potestà regolamentare demandatagli dal D.Lgs. n. 276/2003, ha emanato la disciplina di dettaglio di tale contratto formativo, per cui diventa pienamente operativo l'art. 49 del citato D.Lgs. 276.

Al riguardo, acquisito il parere della competente Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 47 del D.Lgs. 276 nel definire le nuove tipologie di apprendistato, al comma 3 prevede espressamente che *“in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia”*.

Il Legislatore con tale previsione ha voluto coprire quel *“vuoto di disciplina”* che si sarebbe altrimenti creato nell'attesa della regolamentazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei profili formativi richiesta dal comma 5 dell' art. 49.

Pertanto, nei casi in cui sia completato l'iter regolatorio ex art. 49, si applica il nuovo regime, mentre i contratti in esecuzione, disciplinati dalle previgenti regole, rimangono soggetti allo stesso

regime normativo al fine di escludere, tra il vecchio ed il nuovo, un'inopportuna commistione. Tanto sulla scia di quanto già affermato da questa Direzione con risposta ad interpello prot. n. 2464/2005.

Marginalmente si sottolinea inoltre come, prescindendo dalla lettura dell'art. 47, sarebbe comunque difficile immaginare una trasformazione del contratto, stante la non omogeneità delle rispettive discipline, con riferimento sia ai requisiti formali che sostanziali richiesti.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

CA